

Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano



OPERATIONS

Procedura Aperta, riservata alle Cooperative Sociali di Tipo "B", per l'affidamento dei Servizi di sostituzione e posa degli apparecchi di misura presso le utenze della G.O.R.I. S.p.A..

Elaborato n. 002	Descrizione Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
--------------------------------	---

Revisioni	Data	Firma	
00	Marzo 2017		

**Operations
Il Responsabile**

Ing. Andrea Palomba

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART 1. OGGETTO DELL APPALTO
- ART 2. DURATA E IMPORTO DELL APPALTO
- ART 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART 4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
- ART 5. DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI
- ART 6. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI
- ART 7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART 8. IMPEGNO DI RISERVATEZZA
- ART 9. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL APPALTO, CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI

CAPO II ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- ART 10. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART 11. RAPPRESENTANZA DELL APPALTATORE
- ART 12. SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE E COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
- ART 13. SISTEMA DI WORK FORCE MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO DEI DATI
- ART 14. RACCOLTA E SCARICO DATI
- ART 15. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
- ART 16. MATERIALI
- ART 17. PERSONALE, STRUMENTI OPERATIVI E NORME COMPORTAMENTALI
- ART 18 PENALI
- ART 19 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI-LAVORO STRAORDINARIO
- ART 20 ATTIVITA IN ECONOMIA
- ART 21 SOSPENSIONI E PROROGHE
- ART 22 DANNI DI FORZA MAGGIORE
- ART 23 RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE PER DANNI
- ART 24 PREZZI CONTRATTUALI
- ART 25 ANTICIPAZIONE
- ART 26 REVISIONE PREZZI
- ART 27 RISERVE
- ART 28 SUBAPPALTI, CESSIONE DEI CREDITI
- ART 29 PERSONALE DELL APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI
- ART 30 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- ART 31 NORME PER LA SICUREZZA

CAPO IV- DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

- ART 32 MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART 33 RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
- ART 34 RIDUZIONE DEL PREZZO

CAPO V - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

ART 35 RECESSO PER VOLONTA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART 36 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CAPO VI - NORME FINALI

ART 37 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART 38 RISERVATEZZA DEI DATI

ART 39 TASSE ED IMPOSTE

ART 40 NORME APPLICABILI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L' appalto ha per oggetto la manutenzione degli impianti di utenza del servizio idrico in tutto il territorio dell'ATO 3 Sarnese Vesuviano gestito da GORI S.p.A. e specificamente l'installazione, sostituzione, rimozione per disdetta e rimozione per insolvenza dell'utenza dei contatori idrici di GORI S.p.A., nonché l'attività di normalizzazione degli impianti di utenza, mediante utilizzo di opportune attrezzature per il congelamento delle montanti, il tutto realizzato secondo le specifiche tecniche di GORI. L'appalto prevede, inoltre, l'obbligo di espletare tutte le attività amministrative ed informatiche necessarie per l'inserimento dei dati rilevati, nei sistemi informativi utilizzati da GORI S.p.A. ed ogni ulteriore attività indispensabile per il conseguimento degli obiettivi.

2. Il presente appalto di servizi è finalizzato a garantire all'utenza l'accuratezza della misura, nel rispetto della precisione metrologica dello strumento fiscale di misura, nonché alla normalizzazione di quegli impianti secondo i dettami tecnici delle linee guida proprie di GORI S.p.A., in qualità di soggetto Gestore del S.I.I. dell'ATO 3 Sarnese Vesuviano.

Altresi, rilevato l'alta percentuale di insolvenza in particolare aree del territorio gestito si è reso necessaria addivenire alla scelta programmatica dell'attività di sospensione fornitura dell'Utenza insolvente con la rimozione del gruppo di misura.

3. Le attività del presente appalto non faranno parte di un complesso unitario, ma saranno indipendenti fra di loro, siti in località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo, ecc. L' esecuzione delle singole attività e la loro successione nel tempo saranno precisati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto o da un suo delegato, al momento della consegna delle singole commesse tramite uno o più specifici Ordini di servizio, come disposto dal presente Capitolato.

4. A solo titolo indicativo e previsionale, per i due anni di durata del contratto, si elencano le attività di manutenzione su impianto di utenza ricadenti nel presente appalto:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Sostituzione gruppo di misura
Rimozione per disdetta utenza con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante fino al diametro di 1".
Rimozione per disdetta utenza con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante del diametro da 1" 1/4 e da 1" 1/2.
Rimozione per disdetta utenza con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante del diametro da 2".
Posa gruppo di misura con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante fino al diametro di un 1".
Posa gruppo di misura con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante fino al diametro da 1" 1/4 e da 1" 1/2.
Posa gruppo di misura con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante del diametro da 2".
Sostituzione contatore con normalizzazione impianto di utenza con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante fino al diametro di un 1".

Sostituzione contatore con normalizzazione impianto di utenza con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante del diametro da 1" 1/4 e da 1" 1/2.

Sostituzione contatore con normalizzazione impianto di utenza con utilizzo apparecchiatura per congelamento montante del diametro da 2".

Rimozione del contatore presso l'utenza GORI insolvente.

Compenso per recupero insolvenza da attività di rimozione contatore.

Attività propedeutiche al distacco allaccio per insolvenza

ART 2. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il contratto avrà una durata di due anni (24 mesi) dalla data di sottoscrizione.

2. L'importo complessivo della procedura, stimato a misura, ammonta ad € 900.000,00 (Euro novecentomila/00) I.V.A. esclusa.

Si precisa che, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0,00 (Euro zero/00), in quanto non sono presenti interferenze con attività espletate dalle maestranze di GORI S.p.A. nè i luoghi nei quali verranno eseguite le attività sono sotto la giuridica disponibilità di GORI S.p.A.

L'importo è stato calcolato sulle quantità previsionali derivanti dalle esigenze della Stazione Appaltante.

3. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

Nel caso in cui non si dovesse esaurire l'importo contrattuale nei 24 mesi, la scadenza dell'Appalto potrà essere prorogata dalla G.O.R.I. S.p.A. a suo insindacabile giudizio fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale. Analogamente, ad esaurimento dell'importo contrattuale, la G.O.R.I. S.p.A., ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di richiedere ulteriori forniture, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto, nell'ambito di massimo il 20% dell'importo contrattuale. Tali estensioni contrattuali saranno comunicate all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

L'Appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L' Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di esecuzione dei servizi, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente l'appalto e la sua esecuzione. Salvo che non sia diversamente disposto e salva diversa regolamentazione, le prestazioni contrattuali sono disciplinate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti disposizioni:

- DLgs del 18 aprile 2016, n. 50;
- Articoli del regolamento attuativo n.207 del D.P.R. 5 ottobre 2010 ancora vigenti;
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

ART 4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1. Ai fini dell'interpretazione del Contratto e del presente Capitolato si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 1362 e ss. codice civile.

ART 5. DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

1. Nell' ipotesi di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato concepito e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

ART 6. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l'Appaltatore presso la loro sede legale.

2. Nel Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non comunicati per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell'Appaltatore che dovrà controfirmarne una copia per ricevuta; ovvero dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r. ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, indirizzato al domicilio dell'Appaltatore di cui al comma 1 del presente articolo.

ART 7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, del D.lgs. 50/2016 determinato in base criteri di valutazione ed ai relativi punteggi indicati nel bando di gara.

Le offerte dei concorrenti dovranno comunque garantire il rispetto dei requisiti minimi per la esecuzione delle prestazioni in appalto così come dettagliati nel presente capitolato.

Saranno oggetto di valutazione in sede di offerta:

- A) ORGANIZZAZIONE GENERALE
- B) PIANO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE
- C) RIBASSO OFFERTO

ART 8. IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

3. Le informazioni e i dati ricevuti per l'esecuzione delle prestazioni e le ulteriori informazioni raccolte dagli addetti dell'Appaltatore sono e rimarranno di esclusiva proprietà di GORI: né l'Appaltatore né i suoi singoli addetti possono farne alcun uso né divulgarli.

4. Con espresso richiamo al D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy, e successive modifiche e integrazioni, l'Appaltatore dovrà mettere in pratica tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza, in qualunque momento, dei dati di cui viene in possesso durante l'espletamento dell'appalto. La stessa non è autorizzata a trattenere alcuna informazione riguardante la clientela di GORI e le informazioni ad essa collegate al termine dell'appalto.
5. GORI si riserva sin da ora le azioni legali conseguenti alla diffusione o all'uso improprio e non autorizzato di tali dati ed informazioni.
6. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

ART 9. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPALTO, CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione degli allegati allo stesso, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, conferma di avere acquisito piena conoscenza delle tipologie di interventi, degli impianti, della natura dei luoghi, delle condizioni locali, degli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da attività in prossimità di impianti in esercizio e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo delle prestazioni. Rinuncia pertanto a qualsiasi richiesta di indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei servizi derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o dalle condizioni ambientali.
3. La sottoscrizione del Contratto implica la conoscenza della natura e tipologia delle attività da eseguire e quindi della impossibilità di stabilire un programma delle attività relativo all'intero periodo di validità del Contratto stesso; l'Appaltatore prende pertanto atto che le attività previste dovranno essere eseguite a richiesta del Committente, in relazione alle varie necessità che di volta in volta si manifesteranno e che le stesse riguarderanno una pluralità di interventi da eseguirsi in differenti località del territorio di competenza, anche contemporaneamente.
4. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore, implica la conoscenza non solo di tutte le Norme generali e particolari che la regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che potranno presentarsi nell'esecuzione dei servizi relativi. L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di condurre, per ogni specifico intervento sul contatore, tutti gli accertamenti relativi alle situazioni locali quali, a titolo esemplificativo: l'area in cui si svolgono le attività, le vie di accesso, la soggezione agli Enti proprietari delle strade, le eventuali imposizioni dei proprietari delle aree su cui potranno essere montate le installazioni, i luoghi delle discariche autorizzate ed in genere di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito nella valutazione dei prezzi, compresi i rischi dell'Appaltatore. Per tutte le attività e condizioni sopra riportate non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo oltre ai prezzi contrattuali.

CAPO II ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART 10. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, il Committente, anteriormente alla consegna del servizio, istituisce un ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto costituito da un Direttore dell'esecuzione del contratto ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L'ufficio è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. La Direzione dell'esecuzione del contratto cura l'andamento generale dell'esecuzione del Contratto assumendo i compiti, gli obblighi e le responsabilità che la legge pone a suo carico, in particolare, a titolo esemplificativo: a) cura che i servizi siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al Contratto; b) è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione del contratto, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto; c) ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi, così come stabilito dalla disciplina vigente; d) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; e) cura la costante verifica di validità del piano degli interventi modificandone e aggiornandone i contenuti a servizi ultimati;

3. Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dell'esecuzione del contratto e i propri coadiutori accedono nei luoghi dove si svolgono i servizi nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito.

ART 11. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, anteriormente alla consegna dei servizi, è tenuto ad affidare la direzione tecnica dell'appalto ad un tecnico abilitato, di gradimento del Committente, che lo rappresenterà permanentemente con ampio mandato presso il Committente stesso, sottoscrivendo gli Ordini di servizio, la contabilità dei servizi, i verbali predisposti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, ecc, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale.

2. L'assunzione della direzione tecnica dell'appalto da parte del direttore tecnico avviene mediante procura speciale, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Tale procura deve essere consegnata in copia conforme all'originale al direttore al momento della consegna dei servizi.

3. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto. Il predetto tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica, dovrà essere specializzato nel particolare genere di servizi oggetto dell'affidamento, essere iscritto all'albo professionale ed eleggere domicilio nel luogo dove si svolgono le prestazioni contrattuali.

4. Qualora l'Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il Committente non procede alla consegna dei servizi e, dopo aver invitato l'Appaltatore a regolarizzare la situazione, è in facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia prestata per la buona esecuzione delle attività.

5. Il Committente ha la facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico nominato dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione. L'esercizio di tale facoltà non comporta alcun onere per il Committente.

ART 12. SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE E COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

1. L'appaltatore dovrà disporre dalla data di affidamento dell'appalto e per tutta la durata dello stesso, di una sede operativa, ubicata all'interno del territorio di uno dei comuni ricadenti nel territorio dell'ATO 3 Sarnese-Vesuviano. La sede operativa dovrà essere dotata dei seguenti elementi essenziali: a) ufficio, provvisto di telefono e di computer collegato in rete internet; b) rimessa per automezzi e deposito per le attrezzature utilizzate nel corso degli interventi; c) sistema di comunicazione (hardware e software) che permetta il costante collegamento con l'infrastruttura informatica di GORI (al fine dell'aggiornamento dei dati amministrativi relativi all'utenza) e con tutte le squadre operative che parteciperanno all'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; L'impresa dovrà inoltre disporre di uno o più magazzini al fine di garantire le massime condizioni di tutela della sicurezza a livello impiantistico, logistico e procedurale e che saranno utilizzati per la gestione delle forniture della Committente e del materiale rimosso nel corso delle attività, in vista della consegna periodica degli stessi. 2.L'ubicazione dei magazzini sarà oggetto di comunicazione scritta alla Committente. Presso ciascun magazzino deve essere conservato e compilato un registro da cui risultino le giacenze fisiche aggiornate con matricola del contatore, relativa data di sostituzione e di trasmissione al Committente. Ciascun magazzino dovrà essere accessibile al personale di GORI S.p.A. per i controlli periodici che si riterranno necessari. L'impresa aggiudicataria sarà considerata unica responsabile di danni, deterioramenti, danneggiamenti o furti ai materiali forniti dalla Committente e sarà responsabile di ottenere e presentare tutte le polizze assicurative meglio descritte nel presente capitolato speciale di appalto.

3. Si precisa, fin da ora, che la mancanza della sede nei termini temporali indicati al comma 1 con le caratteristiche di operatività richieste per l'espletamento dell'attività, sarà elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4.L'Appaltatore, per la corretta esecuzione del contratto di appalto, dovrà garantire la disponibilità di un numero di squadre sufficiente per assicurare il rispetto della tempistica degli interventi secondo le prescrizioni previste dalla Delibera AEEGSI 655/2015/R/idr. Ogni squadra dovrà essere dotata almeno di: - Tablet per la ricezione e trasmissione di dati ed il trattamento amministrativo delle informazioni relative al contatore - Strumento congela tubi del tipo a gas refrigerante (Isceon, CO2, ecc.) o del tipo elettrico per tubazioni fino a 2" di diametro; - dotazione antinfortunistica completaa per ciascun addetto; - kit utensileria da idraulico provetto; - filettatrice portatile per l'eventuale esecuzione di filettature in opera; - tutte le ulteriori dotazioni indispensabili per l'installazione dei contatori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza. - macchina fotografica (se non inclusa nel Tablet) per la realizzazione delle fotografie ante operam, post operam e le fotografie del quadrante del misuratore rimosso.

ART 13. SISTEMA DI WORK FORCE MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO DEI DATI

1. La committente si è dotata di un sistema di work force management (modulo SAP) per la gestione e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. L'appaltatore dovrà, prima della consegna dei servizi, prendere visione del funzionamento del sistema di work force management al fine di adattare le proprie procedure ai requisiti dello stesso. A tal fine GORI provvederà ad organizzare specifiche sedute di formazione oltre che a diffondere specifico materiale informativo. L'appaltatore dovrà essere dotato di apposite strutture hardware e software per la gestione integrata GORI-Appaltatore delle attività previste nel contratto. Il sistema di work force management sarà accessibile sia via PC per le operazioni di back office che via tablet per le operazioni da effettuarsi in campo. Resta inteso che, ove nel corso della durata contrattuale, i sistemi di work force management dalla Stazione Appaltante ai fini della gestione tecnica ed amministrativa degli interventi dovessero essere aggiornati o modificati, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi senza aver nulla a che pretendere ad alcun titolo. In ogni caso sarà garantita all'Appaltatore tutta la formazione necessaria per il corretto utilizzo dei sistemi. Tutto quanto sopra è richiamato dettagliatamente nell'elaborato *"Specificca Tecnica Sistema Informatico Operativo-Gestionale"* allegato al presente CAPITOLATO.

ART 14. RACCOLTA E SCARICO DATI

1. L' Impresa aggiudicataria certifica il regolare svolgimento delle attività a lei affidate sulla base dei rendiconti dei dati inseriti nel sistema GORI S.p.A.
2. Solo a seguito della comunicazione di cui sopra, previa verifica incrociata con i dati inseriti nel sistema, GORI S.p.A., in caso di esito positivo, darà luogo ai pagamenti verso l'Impresa aggiudicataria in base all'emissione di SAL ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per quanto specificato all'art. 32 e 33 del presente CAPITOLATO.

ART 15. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività oggetto del presente appalto verranno eseguite conformemente a quanto previsto dal presente CAPITOLATO ed a quanto disposto nel disciplinare tecnico ad esso allegato.
2. La quantità dei misuratori idrici necessari per lo svolgimento delle attività in oggetto, sarà prelevata dall' Impresa aggiudicataria periodicamente, presso il magazzino centrale di GORI S.p.A. sito in Scafati alla via G.Ferraris presso depuratore previo concordamento con la Direzione per l'esecuzione del contratto ed il Responsabile della Logistica.
3. L' Impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile al ricevimento del materiale nel giorno concordato e nella fascia oraria prestabilita. All' Impresa aggiudicataria verranno fornite, altresì, le-scorte massime di misuratori per un fabbisogno pari a 30 (trenta) giorni di lavoro medio.
4. L' Impresa aggiudicataria avrà cura di comunicare agli utenti l'intervento previsto con almeno 48 ore di anticipo, tramite l'affissione di apposito avviso di intervento riportante la data e la fascia oraria di esecuzione dello stesso, indicando un intervallo massimo di 4 (quattro) ore. L'avviso dovrà essere affisso in prossimità dell'abitazione o del condominio interessato e sempre in un luogo che ne garantisca possibilità di evidenza di lettura.
5. Prima di procedere a qualsiasi intervento sul misuratore l'Impresa aggiudicataria, dovrà, in rispetto delle regole della buona tecnica, verificare la corretta denominazione dell'utente, la corrispondenza dell'indirizzo e del n. civico rispetto a quanto riportato sulla richiesta di prestazione.
6. Eventuali discordanze dovranno essere rilevate e corrette dall' Impresa aggiudicataria la quale, le comunicherà immediatamente a GORI S.p.A., fermo restando che dovrà comunque procedere alla sostituzione del misuratore.

ART 16. MATERIALI

1. La fornitura dei materiali (contatore, rubinetto d'arresto unidirezionale, valvola antifrode, sigillo e raccorderia varia) per le attività del presente appalto sono a totale carico della Committenza ad esclusione della piccola raccorderia, già compensata nei prezzi di cui all'elenco prezzi, necessaria all'esecuzione del puntuale intervento sull'utenza. L'Impresa aggiudicataria dovrà ritirare il sopradetto materiale presso il magazzino GORI ubicato nel Comune di Scafati alla Via Galileo Ferraris (c/o Depuratore di Scafati), mentre il materiale rimosso dovrà essere consegnato al medesimo magazzino

ART 17. PERSONALE, STRUMENTI OPERATIVI E NORME COMPORTAMENTALI

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad avvalersi di personale di fiducia, esclusivamente assunto direttamente alle proprie dipendenze, perfettamente formato ed istruito, che dovrà svolgere le attività richieste con diligenza e capacità di relazione nelle eventuali necessità di contatto con gli utenti.
2. Le prestazioni del servizio dovranno inoltre essere effettuate con tutte le cautele idonee a prevenire atti o fatti dannosi alla Committente o agli utenti da parte di terzi o di dipendenti dell'Impresa aggiudicataria, e in modo che in nessun caso restino danneggiate o logorate le cose oggetto delle prestazioni sotto pena dell'immediato risarcimento di ogni danno.
3. L'Impresa aggiudicataria dovrà a propria cura e spese garantire l'identificazione del personale che svolge le attività presso l'utenza in qualsiasi momento; a tal fine il personale dell'Impresa aggiudicataria preposto alle attività in oggetto, esporrà il proprio cartellino di identificazione riportante le proprie generalità, quelle dell'Impresa aggiudicataria e della Committente.
5. Nell'esecuzione delle operazioni che formano oggetto del presente capitolato, l'Impresa aggiudicataria dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui essi si svolgono.
6. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci.
7. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalle strutture e dimensioni della ditta stessa o da altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
8. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata da GORI e ad esso segnalata dall'ispettorato del Lavoro, GORI S.p.A. stessa comunicherà all' Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
9. Il pagamento all' Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
10. Per le detrazioni e sospensioni del pagamento di cui sopra, l'Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezione a GORI S.p.A. né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 18 PENALI

1. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di appalto per cause imputabili all'Impresa Appaltatrice, o nel caso di risoluzione anticipata del contratto di appalto per fatti dipendenti dall' Impresa Appaltatrice, a quest' ultima verrà addebitato, a titolo di risarcimento danni, il maggior onere derivante alla Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi, ad altra società, oltre all' incameramento, rispettivamente, della cauzione provvisoria di cui all'art 93 D.lgs. n. 50/2016 o della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui l'impresa Appaltatrice receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, la Stazione Appaltante, avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. Qualora le attività assegnate non venissero eseguite dall'affidatario nei modi e nei tempi stabiliti, per colpa o inadempienza riconosciuta, verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo lordo delle attività non eseguite. Le eventuali penali non potranno eccedere i valori di legge vigenti.
3. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale o si verifichino frequenti ritardi nella ultimazione dei singoli servizi, GORI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando all' Impresa gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

4. Quando, sia per il numero e la capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i servizi non procedessero secondo il programma stabilito, GORI potrà sospendere i pagamenti in acconto, restando impregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l'esecuzione di ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dello Appaltatore e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.

5. GORI avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all' Appaltatore sopra detti, quando si verificano danni a GORI, o ad i suoi utenti, o a terzi, per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei servizi o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.

6. In caso di pretese risarcitorie da parte degli enti locali, dei singoli utenti o di associazioni a tutela dei consumatori di rilievo nazionale, per danni cagionati dall' intervento o mancato intervento dell'impresa appaltatrice, GORI è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria, salvo l'esperimento di eventuali azioni risarcitorie nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

7. In tali casi, testé richiamati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato, o l'impresa che segue nella graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

ART. 19 - DURATA GIORNALIERA

1. L'orario giornaliero dei servizi sarà quello stabilito dal Contratto collettivo valevole nel luogo dove i servizi sono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali. All'infuori dell'orario normale, come pure quello nei giorni festivi, l' Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire servizi che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti del Committente senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione. Qualora, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dell'esecuzione del contratto autorizzi il prolungamento dell'orario di lavoro, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso di sorta né ad indennità non previste.

ART. 20 – ATTIVITA' IN ECONOMIA

1. Non sono previste attività in economia.

ART. 21 – SOSPENSIONI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che le attività procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Servizi ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d'opera, ove queste siano riconducibili:

a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) ai casi stabiliti dall' art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula del Contratto.

In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all' importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

2. In caso di pubblico interesse o necessità, il RUP ordina la sospensione delle attività. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della singola commessa, e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.

3. Il Committente è in facoltà di disporre una o più sospensioni dei servizi per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

4. La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai precedenti commi 2 e 3, senza che i servizi siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l'Appaltatore possa iscriverne riserva ai sensi e nei modi di cui al successivo art. 27 del presente Capitolato, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dei servizi sia impedito solo parzialmente, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei servizi non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei servizi, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

6. Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine per l'ultimazione delle attività verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore, salvo il diritto dell'Appaltatore di apporre, limitatamente all'entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui all' art. 27 del presente Capitolato.

7. Il Direttore, alla presenza dell'Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei servizi indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Il verbale è inoltrato al RUP entro dieci giorni dalla sua redazione. Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore e dall'Appaltatore, contiene l'indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell'Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo:

a) dello stato di avanzamento dei servizi;

b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa;

c) delle cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente;

d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa.

8. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all' Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato per l'ultimazione per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nell'ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma ove esistente.

ART. 22 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nello espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all' ambiente, alle persone e alle cose. L' Appaltatore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l'esecuzione, dipendenti o collegati con l'esercizio, qualora:

a) non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dal presente Capitolato e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze e teso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno;

b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

2. L Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

3. L'Appaltatore è inoltre direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità dei manufatti interessati, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza delle attività eseguite fanno carico all'Appaltatore stesso.

4. Qualora nella esecuzione delle attività avvengano sinistri alle persone, danni all'ambiente o danni alle proprietà, l'appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Committente per gli opportuni provvedimenti.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall' esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 24 - PREZZI CONTRATTUALI

1. All'Appaltatore saranno corrisposti, per i servizi regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione per l'esecuzione del contratto, i compensi specificati all'elenco prezzi di GORI S.p.A. allegato al presente, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

2. La Direzione per l'esecuzione del contratto dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento, provvederà alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato Avanzamento Lavori.

3. Per la contabilizzazione si precisa che saranno prioritariamente utilizzati i prezzi omnicomprensivi riportati all'Elenco Prezzi allegato. Solo nei casi in cui detti prezzi non trovano applicazione per oggettive difformità con l'opera eseguita e comunque a giudizio insindacabile della Direzione per l'esecuzione del contratto, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:

- a. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- b. ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l'assimilazione di cui alla precedente lettera a).

Qualora il Direttore dei servizi non ritenga di far ricorso al prezzario o ai listini correnti, e d'altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. a) è utilizzabile, ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l'Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. b), e cioè attraverso nuove analisi consistenti in:

- Individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di servizio da eseguire;
 - Determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all'esecuzione dell'unità di misura assunta;
 - Applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
 - Aggiunta all'importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per eventuali spese relative alla sicurezza dei lavori; il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell'Appaltatore.
- c. L'analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara d'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.
 - d. I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all'approvazione del R.U.P., se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto, e alla G.O.R.I. S.p.A. (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

4. Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore, che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente l'appalto.

5. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza dei servizi; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei servizi, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.

ART. 25 – SUBAPPALTO

In considerazione della peculiarità dell'affidamento, riservato alle sole Cooperative Sociali di tipo B, il subappalto non è ammesso.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI

1. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto.

ART. 27 - RISERVE

1. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.

2. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate.

4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

5. Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei servizi, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione ove l'Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittimità maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i servizi, per quanto stabilito nel presente capitolato.

6. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.

7. Le domande formulate dall'Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso, l'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

ART. 28 – CESSIONE DEI CREDITI

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 29 PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve rispettare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle Leggi, dei Regolamenti e delle Norme in vigore. A tale fine Egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore, ove il Committente lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte del Committente non lo esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità. Aspetti retributivi, previdenziali ed assicurativi. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalle strutture e dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Committente o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, il Committente comunicherà all'appaltatore e, se del caso anche all'ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata, e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento, all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi precedenti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni al Committente, né avrà alcun titolo di richiedere il risarcimento di danni. Il personale dell'appaltatore dovrà possedere adeguate qualifiche professionali onde consentire l'esecuzione delle attività a regola d'arte e secondo gli standard qualitativi definiti dal Committente, nonché nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di pretendere, per alcune lavorazioni, l'abilitazione degli addetti da parte del costruttore/fornitore di alcuni materiali/prodotti.

ART. 30 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

1- L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della G.O.R.I. S.p.A., prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all'art 103 del D.Lgs. 50/2016.

2- L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 com.7 del D.Lgs. 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- Danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per un importo almeno pari a quello contrattuale;
- Responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell'appalto con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Devono essere considerati terzi anche l'Ente Appaltante, il personale di GORI S.p.A., nonché gli amministratori e dipendenti di queste, non assoggettabili, per mansioni svolte, alla RCO, i dipendenti e gli incaricati di GORI S.p.A., i fornitori dell'Appaltatore. La Polizza RCT deve operare a primo rischio rispetto alle polizze preesistenti contratte da G.O.R.I. S.p.A.

3- L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile operai (RCO) con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro e con limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

4- Le predette polizze dovranno contenere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante e suoi dipendenti, nei confronti di GORI S.p.A. e suoi dipendenti;

5- L'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze fossero state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo.

L'Appaltatore tassativamente dovrà fornire copia delle predette polizze a GORI S.p.A. prima dell'inizio dei lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le attestazioni dei pagamenti delle rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi previste in polizza.

L'Appaltatore riconosce a GORI S.p.A., in caso di omissione o ritardo degli adempimenti suindicati, il diritto di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi, addebitandone le spese, maggiorate del 10% e recuperandole sul primo pagamento a lui dovuto.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 31 - NORME PER LA SICUREZZA

1. GORI S.p.A. stabilisce come prima regola per l'Appaltatore, quella che i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. I servizi previsti dal contratto saranno realizzati dall'Appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di GORI S.p.A.
2. L' Appaltatore è tenuto, nell' effettuazione del servizio, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.
3. L'Appaltatore si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.
4. L'appaltatore si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a:
 - a) utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
 - b) fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
 - c) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
 - d) predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
 - e) mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell' ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi.
 - f) utilizzare, nell' espletamento delle attività, macchine e attrezzature conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
6. L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto d'appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione.
7. L' Appaltatore dovrà consegnare, prima dell'inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto ed assolvimento del percorso formativo.
8. L' Appaltatore deve curare altresì che il proprio personale: - abbia sempre con sé un documento di identità personale; - indossi sempre il tesserino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con la committenza.

CAPO IV DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

ART. 32 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le attività oggetto di affidamento sono contabilizzate a misura.
2. L'importo del Contratto può variare in aumento e/o in diminuzione esclusivamente in relazione alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, ed alle condizioni previste dal presente Capitolato. La contabilità avverrà sulla base delle sole informazioni inserite nel sistema, non sarà possibile in alcun modo contabilizzare interventi la cui registrazione non sia stata inserita nel sistema GORI per la gestione della contabilità.

ART. 33 RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Il contratto è stipulato a misura. La contabilizzazione dei servizi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi offerti in sede di gara.

I pagamenti avvengono mediante emissione di stati di avanzamento (SAL) mensili, contabilizzando i servizi eseguiti, con gli importi offerti in sede di gara.

L'insieme degli Ordini di Servizio ordinati ed eseguiti nel mese, costituirà lo stato di avanzamento dei servizi, su cui verrà poi emesso il certificato di pagamento.

Per ogni SAL emesso e controfirmato dall'Impresa Appaltatrice non dovrà essere prodotta alcuna fatturazione, in quanto la stessa è subordinata all'approvazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, che provvederà a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici.

L'Approvazione del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante è comunque subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'impresa attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture.

Il Direttore dell'esecuzione può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.

Il certificato di pagamento dovrà essere allegato alla fattura stessa.

Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto oltre che gli estremi del SAL di riferimento e l'Appaltatore provvederà a riportare le proprie coordinate bancarie per l'accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario.

Tale fattura dovrà essere inviata in originale presso la sede della G.O.R.I. S.p.A. in Via Trentola, 211 – Ercolano (NA).

La liquidazione delle fatture avverrà a 30 gg. dalla data fattura fine mese

Il conto finale, inteso come relazione di sintesi della contabilità redatta ed approvata, sarà prodotto dal Direttore dell'esecuzione entro due mesi dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Con la firma del conto finale l'Impresa ne accetta l'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta e pretesa.

CAPO V - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**ART.35 Recesso per volontà della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che l'Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, tranne quanto specificato di seguito.

La volontà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, all'Appaltatore saranno corrisposti i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

ART.36 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le attività oggetto del contratto di Appalto senza giustificato motivo, accertato dalla G.O.R.I. S.p.A., per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).

Il contratto dovrà, altresì, intendersi risolto allorché risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale.

Costituiscono, infine, cause di risoluzione automatica del contratto le seguenti:

- a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle attività e la loro ultimazione entro il termine fissato;
- b) i casi previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- c) la ripetuta violazione delle norme di cui al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione del contratto verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Si applicano altresì le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO VI - NORME FINALI

ART.37 Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi le forniture, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si intendono automaticamente modificate e/o integrate da eventuali normative di settore entrate in vigore e/o applicabili successivamente all'invio della Lettera di Invito, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

ART.38 Riservatezza dei dati

L'Appaltatore, nell'ambito della esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.

Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'Appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

ART.39 Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, saranno a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A..

ART.40 Norme applicabili

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del contratto di Appalto e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale 'Appalto.